



Foto: web

“TJL 1984 – L. 6/2026”

Cosa cambia con l’8° emendamento nella Trust Jersey Law 1984

Dal 20 marzo 2026, è entrato in vigore l’ottavo emendamento alla legge del Trust di Jersey del 1984, tra le più utilizzate per istituire trust nel nostro Paese, con legislazione straniera. Il Trust di Jersey si fa preferire per l’elasticità e la semplicità delle norme che lo regolano e per l’ampia possibilità di azione lasciata al disponente, nel determinarne la durata, introdurre modifiche ed individuare le condizioni di estinzione. Anche l’ultimo emendamento va in questa direzione, ampliando la discrezionalità del disponente, non senza creare qualche difficoltà applicativa nel nostro ordinamento, di cui si intende fare cenno in questo scritto.

1. Quali sono i temi su cui è intervenuto il Legislatore del baliato di Jersey

I recenti interventi riguardano principalmente quattro temi, alcuni già oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza, rappresentando una presa d’atto e il conseguente aggiornamento della normativa, rendendola più attuale e funzionale.

Seguendo l’ordine degli articoli modificati, il primo intervento amplia l’estensione dei poteri riservati al disponente (art. 9A2, TJL); il secondo riguarda il piano organizzativo, garantendo la governabilità del trust (art. 19, TJL); il terzo interviene sulle condizioni per la cessazione del trust (art. 43, TJL); il quarto modifica le condizioni di protezione dei terzi venuti in contatto con il trust (art. 55, TJL).

2. Le modifiche apportate agli artt. 9 e 9A TJL

L’art. 9 (2A) (d) è stato modificato, con l’eliminazione del riferimento ad altra “*person having legal personality*”, confermando il solo richiamo a “*corporation*”, come riserva consentita alla legge di Jersey per regolamentare il trust, con esclusione delle altre leggi straniere. Più esattamente, si ritiene che con il termine “*corporation*” nella *trust law*, debba intendersi ogni ente dotato di personalità giuridica.

Più interessante è l’intervento sull’art. 9A, che integra i poteri spettanti al disponente, escludendo espressamente che l’esercizio di tali poteri possa essere considerato violazione del trust, o come assunzione della qualifica di trustee.

In particolare, il Legislatore è intervenuto sul comma (2) (c), semplificandolo, così ampliandone la portata, quanto ai poteri riservati al disponente in presenza di partecipazioni societarie in capo al trust. Sarà quindi il disponente (e non il trustee) a decidere personalmente, o dando disposizioni, quanto alla nomina o revoca degli organi delle partecipate dal trust, sia in tutto o in parte, sia direttamente o indirettamente. L’ingerenza del disponente nell’amministrazione dei beni, che fanno capo al trust, è di tutta evidenza, così come la sovrapposizione a quella che dovrebbe essere la funzione primaria del trustee.

Nasce da tale considerazione, la necessità di rivolgere l’attenzione a quanto accade nel “sistema Italia”.

Ricapitolando, l'Italia non ha una legge istitutiva del Trust, come istituto giuridico autoctono. Tale non è, contrariamente a quanto da taluni sostenuto, la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 e neppure la legge di ratifica n. 364, del 9 ottobre 1989, in quanto si tratta di convenzione di diritto internazionale privato, che consente il riconoscimento nel luogo di adozione, delle leggi, evidentemente straniere e non deve essere assimilata ad una vera e propria convenzione di diritto uniforme, quest'ultima finalizzata alla realizzazione di un diritto materiale comune fra gli Stati aderenti. In particolare, la Convenzione qui richiamata è dedicata al riconoscimento delle leggi sul trust, onde facilitare la circolazione dello "strumento" e la regolazione dei rapporti transnazionali, ma a determinate condizioni e con le dovute riserve. La legge di Jersey è una delle tante, ma anche la più utilizzata.

Proprio per evitare conflitti o contrasti con le norme di applicazione necessaria dei Paesi riceventi, la convenzione prende atto che su taluni argomenti, per così dire, sensibili, le norme straniere applicabili al trust, sebbene riconosciuto, non possano prevalere sulle norme a tutela di minori, incapaci, eredi, creditori in caso di insolvenza, terzi in buona fede, rapporti tra coniugi, proprietà e garanzie reali. In particolare, l'art. 19 della Convenzione esclude espressamente la deroga *"alla competenza degli Stati in materia fiscale"*. Quanto premesso non può essere vanificato dall'inciso contenuto sia nella Convenzione (art. 2), sia nelle legge di Jersey (art. 9A), a tenore del quale la riserva di taluni poteri e facoltà in capo al disponente, non può pregiudicare la validità del trust.

E qui, entrano in gioco le seguenti considerazioni.

Il presupposto essenziale che qualifica il trust e ne permette il riconoscimento, con gli effetti che ne conseguono (segregazione del patrimonio), sono rinvenibili nell'art. 2 della Convenzione, che prevede che i beni del disponente siano sottoposti al controllo del trustee. Nel nostro sistema di diritto non è concepibile lo sdoppiamento del concetto di proprietà, come lo è nella legge anglosassone (*legal owner/equitable owner*), quindi è preferibile parlare di spossessamento, che deve essere anche reale.

Laddove non si verifichi questo effetto, il trust si considera fittizio e si parla di interposizione e, come tale, non è consentita. La valutazione è rimessa ai giudici italiani, che applicheranno le leggi italiane per l'interpretazione della volontà del disponente.

Non ci si deve stupire se taluni trust sono stati considerati strumenti di interposizione, laddove il disponente abbia conservato poteri tali da vanificare il reale spossessamento e il trustee sia stato, di fatto,



subordinato alla volontà del disponente, trovandosi oggetto di eterodirezione.

Costituirebbe un beneficio ingiusto, poter amministrare il proprio patrimonio da pieno proprietario e, al contempo, usufruire della segregazione, sottraendolo ai creditori, "in barba" al principio, inderogabile se non per legge, dettato dall'art. 2740 cod. civ..

Ciò ci consente di concludere, che non tutto ciò che è consentito dalla legge di Jersey, possa trovare pedissequa applicazione nel nostro sistema giuridico.

Il sicuro ampliamento dei poteri riservati al disponente dal recente emendamento, ci impone una maggior attenzione nel trasferire nell'atto istitutivo di trust quanto la norma qui richiamata consente e consiglia di valutare, di volta in volta, nel caso concreto, come delimitare i poteri del disponente, al fine di garantire, anche nel proprio interesse, la validità del trust.

Sul tema specifico, si era già espressa l'Agenzia delle Entrate ante emendamento, con interpretazioni più restrittive, considerando fiscalmente inesistente il trust, quando manchi il reale spossessamento e quando il trustee sia, di fatto, sottomesso alla volontà del disponente. Si lascia all'immaginazione del lettore, l'individuazione degli effetti patologici, che potrebbero scaturire da un'interpretazione meno rigorosa del principio testé richiamato. Del resto, la stessa Convenzione dell'Aja aveva individuato il problema e delineata la soluzione, specificando, da un lato, che la conservazione di alcuni diritti e facoltà in capo al disponente non generasse necessariamente cause di incompatibilità con l'esistenza del trust ma, dall'altro lato, ha considerato, tenendo conto degli ordinamenti nazionali, la non applicabilità della Convenzione nelle materie di ordine pubblico e fiscale. Se a ciò si aggiunge, che la Convenzione, nell'art. 2, specifica che *"per trust si intendono i rapporti giuridici"*, con i quali *"dei beni*

siano stati posti sotto il controllo di un trustee”, si può ben comprendere come il tema del “controllo”, non possa essere superficialmente disatteso.

Innumerevoli e complesse sono le questioni da considerare, talune neppure definitivamente risolte, che questo scritto non ha la velleità di risolvere, ma il più limitato fine di porle all’attenzione del lettore.

3. L’avvicendamento del Trustee. L’Art. 19 TJL

L’articolo 19 in esame si pone il problema di garantire la continuità della rappresentanza del trust, nei casi in cui sia il trustee a rinunciare al proprio incarico. Nella previgente versione, il legislatore di Jersey si era premurato di considerare l’ipotesi di rinuncia all’incarico in caso di due o più trustee. Ora, la norma è stata integrata con l’introduzione del comma 3A, con la considerazione dell’ipotesi in cui vi sia un solo trustee a rappresentare il trust e che rinunci all’incarico. Tale rinuncia è inefficace, in assenza di una contestuale sostituzione. Si impedisce così che vi sia un vuoto rappresentativo.

Ciò poteva effettivamente costituire un problema per quei regimi legislativi di matrice anglosassone, dove le parti tendono a disciplinare ogni questione, che non possa essere risolta anche attraverso l’interpretazione o attraverso il richiamo di norme analoghe. Ciò è maggiormente riscontrabile nella contrattualistica, i cui testi anglosassoni sono molto più estesi, poiché necessitano della regolamentazione di ogni aspetto, anche nella preliminare definizione terminologica, non potendo fare riferimento ai criteri interpretativi del diritto positivo e della volontà delle parti (fondandosi, prevalentemente, sui precedenti giurisprudenziali), che è propriamente tipica degli ordinamenti di matrice romanistica, come è il nostro.

In realtà, per i trust di Jersey, viventi nel nostro Paese, il problema della *vacatio* rappresentativa non avrebbe costituito un motivo di incertezza, poiché troverebbe applicazione il principio della *prorogatio imperii*, già conosciuto per le dimissioni o revoca degli amministratori di società, grazie al quale gli amministratori e, quindi, anche i trustee, rimangono in carica in regime di *prorogatio*, sino alla loro effettiva sostituzione, con altri di nuova nomina.

L’emendamento in esame rappresenta, quindi, più che altro la conferma di un principio già applicabile nel nostro ordinamento, anche con riferimento alla disciplina dei trust.

Se si volesse scendere nel dettaglio interpretativo della norma, con eccessivo zelo, si dovrebbe osservare, che

l’emendamento prende in considerazione soltanto le dimissioni (*resign*), ma non anche la revoca del trustee (*removal*). *Quid iuris* se il trustee venisse revocato, senza la contestuale nomina del sostituto? Il problema potrebbe manifestarsi come paradossale, ma non per questo meno realistico.

Ritengo che la questione sia più che altro di tecnica legislativa. Se le norme si pongono come obiettivo quello di individuare tutti i casi nel modo quanto più specifico e concreto sia possibile, corrono il rischio di mostrarsi lacunose, laddove l’intuizione del compilatore non abbia considerato che, spesso, la realtà supera la fantasia. Il medesimo risultato lo si sarebbe ottenuto se il legislatore si fosse limitato ad escludere l’efficacia delle dimissioni o della revoca, in assenza della contestuale ed efficace nomina di almeno un nuovo trustee. Ciò che fa di una legge, una buona legge, non è il dettaglio, ma l’indicazione del principio. Ma questo è un altro tema.

A prescindere dalla considerazione che precede, tale problema, come detto, non sussiste per i trust residenti in Italia, poiché nel caso si verificasse quanto sopra delineato, troverebbero applicazione le norme che regolano i casi di assenza dell’organo rappresentativo, quindi, anche in caso di revoca dell’unico trustee, senza la contestuale nomina di un suo successore, il primo rimarrebbe in carica in regime di *prorogatio*.

Sia concessa un’ultima osservazione per esaminare il tema dalla visuale del trustee. Ci si riferisce all’ipotesi in cui sia il trustee a voler essere liberato dal proprio incarico, ma il disponente non si attiva, obbligandolo a farsi carico della propria attività nell’interesse del trust, suo malgrado. Si pensi al caso in cui il trustee non riceva il proprio compenso, per carenza di disponibilità liquide del trust amministrato e al caso, non remoto, in cui sia il trustee a doversi fare personalmente carico delle spese di gestione e amministrazione del trust, onde evitare conseguenze onerose per il trust stesso, che potrebbero essere imputate dal disponente o dagli stessi beneficiari, alla propria attività, come negligente. La complessità dei trust e della conseguente attività di gestione, è determinata dalla composizione del proprio patrimonio, che può richiedere un grande ed oneroso impegno nell’assolvimento degli aspetti amministrativi, burocratici e fiscali.

Da ciò la necessità di tutelare il diritto dei trustee a potersi liberare dal proprio incarico, laddove le condizioni ne sconsiglino, o rendano insostenibile, la prosecuzione, nei casi in cui i disponenti si manifestino, per così dire, insensibili.

4. Le novità in tema di estinzione anticipata del trust. L'Art. 43 TJL

L'Art. in commento regola le modalità e le condizioni di cessazione anticipata del trust.

La norma previgente consentiva ai beneficiari di chiedere l'estinzione anticipata del trust con assegnazione dei beni, anche in deroga a quanto previsto dall'atto istitutivo, ma a condizione che tutti i beneficiari fossero individuati ed in vita. La fattispecie considerata ha manifestato aspetti problematici, al verificarsi di alcuni casi concreti, che in passato hanno richiesto l'intervento giurisprudenziale per colmare le lacune del testo legislativo e che hanno poi determinato l'integrazione dell'art. 43, con l'introduzione del comma 3A, che costituisce una deroga ... alla deroga.

Vediamo come.

Il principio di base è rappresentato dall'osservanza della volontà del disponente, laddove abbia stabilito la durata del trust e le condizioni per l'estinzione. L'originario art. 43 consentiva una prima deroga, per volontà dei beneficiari, alle condizioni sopra indicate. Nella pratica, si è verificato un problema, laddove la "categoria" dei beneficiari non permetteva di considerarli rigorosamente "individuati" (*have been ascertained*). Si pensi al caso in cui vi siano altri soggetti, che potrebbero acquisire la qualità di beneficiari in tempi successivi alla costituzione del trust. Nella pratica, si è riscontrato che sia stato lo stesso disponente ad aver preso in considerazione l'eventualità che vengano ad esistere nuovi soggetti meritevoli della medesima attenzione, senza poterli individuare preventivamente. Ciò accade, ad esempio, quando il disponente indichi tra i beneficiari, non soltanto il coniuge e i propri figli, ma anche i nascituri. I "nascituri" e i "discendenti" non sono beneficiari individuati, così come non lo sono i membri presenti e futuri di un'associazione. In questo caso, si parla di classe aperta.

Con il noto e risalente precedente, costituito dalla sentenza nella causa *Saunders v Vautier* del 1841, si era sancita la regola per cui era possibile la cessazione anticipata del trust rispetto alla scadenza prefissata dal disponente, a condizione che il beneficiario fosse in grado di rilasciare una "*valid discharge*", cosa che non avrebbero potuto fare, ad esempio, i nascituri. Regola successivamente completata dalla decisione della House of Lords del 1971, nel caso *McPhail v Doulton*, che estese il principio ai trust discrezionali, a condizione che tutti i beneficiari fossero *sui juris e absolutely entitled*.

L'art. 43 (3A) recepisce i precedenti, trasponendoli nella Legge, escludendo espressamente la cessazione

anticipata del trust e l'assegnazione dei beni, nel caso ci fossero altri soggetti potenzialmente beneficiari non individuati e nel caso di trust di beneficenza.

5. La tutela dei terzi acquirenti. L'art. 55 TJL

Anche l'art. 55 ha subito una lieve modifica, ma di assoluto rilievo.

La norma richiamata riguarda i soggetti terzi, che contraggono con il trustee. Il testo previgente considerava validi gli atti di acquisto dal trust, anche in caso di assenza dei poteri del trustee, di abuso di potere o di cause di inalienabilità, a condizione che l'acquirente non avesse effettiva conoscenza della violazione dei poteri del trustee (*actual notice*).

Con la modifica introdotta dal recente emendamento, non si richiede più l'effettiva e diretta conoscenza, ma soltanto la conoscenza, ovverossia che il terzo, in base alle circostanze del caso, sia in condizione di accorgersi, con l'ordinaria diligenza, dell'abuso o dell'eccesso di potere del trustee. È stato eliminato l'aggettivo "*actual*" ed è rimasto soltanto il termine "*notice*".

La conseguenza che se ne trae, è che il livello della tutela a favore del terzo cala di intensità, poiché tale tutela viene meno tutte le volte che l'inadempimento del trustee sia conoscibile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.

6. La precisazione terminologica contenuta nell'art. 28 TJL

Nell'art. 28, con l'introduzione del 2° comma, si è specificato che le modalità decisionali previste per il "*corporate trustee*", devono intendersi estese anche nel caso in cui il trustee sia costituito da una "*company*".

In relazione a un trustee "*company*", i riferimenti in questo articolo a una delibera devono essere interpretati come l'equivalente processo decisionale del trustee "*corporate*".

Pertanto, un trustee, sia esso "*company*" o "*corporate*", potrà agire mediante delibera della società stessa o del proprio consiglio di amministrazione o di altri organi amministrativi e potrà, altresì, agire incaricando uno o più dei propri dirigenti od impiegati per proprio conto per la funzionalità del trust.

Studio WMR

avv. **Wolfgang M. Ruosi**